



COMUNE DI NAPOLI

DISCIPLINARE PER L'ATTUAZIONE DEI CONTROLLI DEI GAS DI SCARICO DI VEICOLI A DUE RUOTE, TRE RUOTE, QUADRICICLI E QUADRICICLI LEGGERI

TRA

il Comune di Napoli, nella persona dell'Assessore al Commercio ed all'Artigianato Raffaele Tecce e dell'Assessore all'Ambiente Casimiro Monti,

E

le Associazioni rappresentative dei Riparatori e dei Consorzi autorizzati, ai sensi della normativa vigente, alla effettuazione delle operazioni di revisione periodica CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI e CLAAI che intervengono attraverso i rispettivi responsabili di categoria.

PREMESSO CHE

- Dal 1999 sul territorio del Comune di Napoli vige l'obbligo del controllo dei gas di scarico (Bollino Blu) per tutti gli autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore ai 35 q.li ai sensi della Direttiva del 7/7/1998;
- Con il D. M. del 16 gennaio 2000 (G.U. n° 48 del 28/2/00) è stato disposto, con decorrenza 1 gennaio 2001, l'obbligo di revisione periodica anche per i ciclomotori e motocicli. Le verifiche devono essere effettuate da imprese che esercitano attività di riparazione di "meccanica e motoristica" o "elettrauto" di cui il decreto legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 ;
- Con il D.M. del 4 gennaio 2002 (G.U. n° 55 del 6/3/02) è stata definita la procedura per l'accertamento nei gas di scarico di sostanze inquinanti, da porre in atto in sede di revisione periodica, per veicoli a due e tre ruote e per i quadricicli non omologati secondo la direttiva 97/24/CE;
- Con D.D. 1306/404 del 20 giugno 2003 (G.U. n° 145 del 25/6/03) è stata definita la procedura per l'accertamento nei gas di scarico di sostanze inquinanti, da porre in atto in sede di revisione periodica, per veicoli a due e tre ruote e per i quadricicli omologati secondo la direttiva 97/24/CE;
- Con il D.M. del 30 giugno 2003 (G.U. n° 154 del 5/7/03) e il D.M. del 30 luglio 2003 (G.U. n° 179 del 4/8/03) è stato disposto che a partire dal 1° gennaio 2004 la revisione dei veicoli a due e tre ruote e dei quadricicli comprendesse anche la prove di velocità e di emissione dei gas di scarico;
- Il Comune di Napoli, nel 2005 ha effettuato una campagna di controlli gratuiti dei gas di scarico sui ciclomotori e motocicli denominata "Due Ruote Pulite", da cui risulta che circa il 50% dei veicoli presenta emissioni allo scarico al di sopra dei limiti consentiti dalla legge.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. Le Organizzazioni rappresentative delle imprese di riparazione di cui il decreto legislativo del 30 aprile 1992 n. 285, iscritte al Registro Imprese delle competenti Camere di Commercio e/o iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane ai sensi della Legge 443/85, e che dispongono di idonei misuratori omologati dal Ministero dei Trasporti, ai sensi del Decreto Ministeriale del 4 gennaio 2002 che partecipano alla campagna obbligatoria di controllo dei gas di scarico, denominata Bollino Blu, si impegnano a promuovere la più larga partecipazione dei propri aderenti alla campagna.

2. Le parti prendono atto che:
 - ogni singola impresa sottoscrive un atto d'obbligo, che consegna al Servizio Artigianato, per la partecipazione all'iniziativa Bollino Blu, contenente tra l'altro una dichiarazione sulla strumentazione in possesso che deve essere idonea ed omologata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'effettuazione del controllo su tale tipologia di veicoli.
 - ogni singola impresa che sottoscrive atto d'obbligo con il Comune di Napoli non può sottoscriverne altri per analoghe iniziative di Bollino Blu per i veicoli a due ruote per altri comuni;
 - l'Amministrazione Comunale estende quanto concordato nel presente disciplinare anche alle imprese non associate, che ne facciano richiesta, previa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, nel quale è prevista l'accettazione di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente disciplinare;
 - l'adesione alla campagna "Bollino Blu" è sempre possibile;
 - possono essere autorizzate anche imprese localizzate al di fuori del Comune di Napoli;
 - possono essere autorizzate anche imprese di riparazione che all'atto della richiesta possiedono solo la strumentazione di analisi e non il banco dinamometrico; in tal caso però l'impresa sarà autorizzata al rilascio del Bollino Blu solo ed esclusivamente per quei veicoli immatricolati secondo la direttiva 97/24/CEE e s.m.i. (la cui procedura di controllo non richiede la presenza del banco dinamometrico);
3. Le ditte aderenti alle Organizzazioni firmatarie, che intendono partecipare alla campagna Bollino Blu si impegnano ad applicare la tariffa fissata in un valore massimo (comprensivo di IVA) di €14,00 per ciascun controllo. L'importo sopra indicato comprende l'effettuazione del controllo secondo le modalità che sono stabilite nel presente disciplinare nonché il rilascio dell'attestato, in caso di positivo superamento del controllo. Il suddetto attestato è costituito da un bollino autoadesivo di colore blu, denominato "Bollino Blu" e da un apposito certificato, sulla base di un modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale su indicazione dell'ANEA, dal quale si deducano la data del controllo, la targa/contrassegno identificativo del veicolo, il n° di telaio, il tipo di omologazione e i risultati della verifica dei gas di scarico, con la relativa stampata prodotta dallo strumento di controllo. Il bollino verrà applicato nell'apposito spazio ad esso riservato sulla scheda da consegnare all'utente. Non sono invece compresi eventuali interventi di manutenzione dei veicoli che risultassero non a norma.
4. Nel caso di concomitanza del controllo Bollino Blu con la revisione periodica del veicolo, presso le imprese o consorzi o società consortili previsti dall'art. 80, comma 8, del Nuovo Codice della Strada, tenuto conto che le operazioni di controllo dei gas di scarico sono le medesime, la tariffa per il rilascio del "Bollino Blu" è fissata in un valore massimo di €4,00 (IVA compresa). L'importo comprende, in caso di positivo superamento del controllo, il rilascio dell'adesivo Bollino Blu (da applicare nell'apposito spazio ad esso riservato sulla scheda), della scheda di certificazione predisposta dall'Amministrazione Comunale, con la data del controllo, la targa del veicolo, il n° di telaio, il tipo di omologazione e i dati del controllo, alla quale deve essere allegato il modulo ("strisciata") stampato dallo strumento di controllo.
5. Le singole ditte, che aderiscono alla Campagna Bollino Blu, versano una quota pari a €1,00 al Comune di Napoli per ogni bollino richiesto. Il versamento andrà effettuato sul conto corrente postale n° 56924889 intestato al Comune di Napoli - Servizio Tesoreria, con la chiara indicazione della causale di versamento: COMUNE DI NAPOLI- OPERAZIONE "BOLLINO BLU" DUE RUOTE. Si possono richiedere lotti a partire da 50 bollini ciascuno al Servizio Artigianato che cura la registrazione del numero complessivo di bollini distribuiti.
6. I prezzi riportati nei punti 3, 4, e 5 dovranno essere aggiornati ogni due anni in base all'indice ISTAT.

7. Le aziende autorizzate ad effettuare i controlli per il rilascio del Bollino Blu espongono all'esterno dei propri locali un apposito contrassegno, conforme all'allegato indicato nella direttiva sul controllo dei gas di scarico del Ministro dei Lavori Pubblici (G.U. n° 175 del 20.07.98) con l'indicazione "controllo gas di scarico per ciclomotori e motocicli". Il contrassegno è rilasciato, insieme ad ulteriore materiale pubblicitario dell'iniziativa, dal competente Servizio Artigianato.
8. Le ditte si impegnano a sottoporre la strumentazione di controllo ed il banco dinamometrico a rulli ad una costante manutenzione e ad una taratura almeno annuale da parte della ditta fornitrice, o di centri di taratura autorizzati, con aggiornamento del libretto metrologico.
9. Le imprese si impegnano a comunicare tempestivamente la cessazione di attività o qualsiasi variazione rispetto alle dichiarazioni sottoscritte nell'atto d'obbligo, nonché quelle riguardanti la strumentazione in possesso, al Servizio Artigianato del Comune di Napoli, entro 15 gg dalla data della modifica.
10. Ad ogni azienda autorizzata vengono rilasciati , insieme ai bollini adesivi, dei blocchi contenenti delle schede autocopianti. Gli operatori devono avere cura di indicare, oltre la data del controllo, la targa del veicolo/contrassegno identificativo, il n° di telaio, il tipo di omologazione i valori delle emissioni inquinanti e le altre informazioni richieste utili ai fini statistici. La prima copia di ogni scheda, sulla quale viene allegato il bollino autoadesivo, va rilasciata all'utente insieme alla stampata ottenuta dall'analizzatore. La seconda copia deve rimanere presso l'azienda insieme alla seconda copia della stampata ottenuta dall'analizzatore alla fine del test per almeno un anno successivo a quello di emissione. Su eventuale richiesta ufficiale del Comune di Napoli, il riparatore, invierà le copie in suo possesso al Servizio Ambiente sito in Piazza Cavour, 42 – 8° al fine di consentire le valutazioni sull'andamento dell'iniziativa.
11. I bollini riporteranno l'indicazione di due anni di validità fermo restando che la validità è di 12 mesi dalla data del controllo per tutti i veicoli oggetto dell'ordinanza. I bollini residui e non utilizzati non potranno essere convertiti in quelli per le annualità successive.
12. Devono essere sottoposti al controllo tutti i ciclomotori ed i motocicli compresi i veicoli a tre ruote, quadricicli e quadricicli leggeri che circolino nel territorio del Comune di Napoli.
Sono esclusi dal divieto:
 - i veicoli ad emissione nulla;
 - i veicoli catalizzati secondo le direttive comunitarie 97/24/CE cap. 5, fase II, fase A e 2002/51 CE fase B e s.m.i. immatricolati da non oltre quattro anni;
 - i veicoli registrati come storici.
13. Le parti, considerato che il Bollino Blu costituisce un controllo tecnico periodico parziale rientrante nelle previsioni del decreto del 16 gennaio 2000 (GU n. 48 del 28/02/2000), concordano sulla seguente tipologia dei veicoli e valori limite da rispettare:

- Veicoli a due ruote, tre ruote, quadricicli e quadricicli leggeri in circolazione con motore ad accensione comandata (benzina) a 2 e a 4 tempi:

- Veicoli **non catalizzati**, e cioè non conformi alla direttiva 97/24/CE e s.m.i.:

TIPOLOGIE DI VEICOLI	VALORE MINIMO DI CO ₂ [% vol] prova effettuata alla velocità di 40 km/h (± 3 km/h)
Veicoli entrati in circolazione prima del 01/01/1991	Maggiore o uguale di 6,00
Veicoli con motore 2 tempi	Maggiore o uguale di 7,00
Veicoli con motore 4 tempi	Maggiore o uguale di 10,00

- Veicoli **catalizzati**, cioè conformi alla direttiva 97/24/CE e s.m.i.:

TIPOLOGIE DI VEICOLI	VALORE MASSIMO DI CO _{corr} [% vol]
Veicoli con motore a 4 tempi	Minore o uguale di 4,5
Veicoli con motore 2 tempi	Minore o uguale di 4,5

- **Veicoli con motore ad accensione spontanea (Diesel):**

Per tutti i veicoli con motore diesel entrati in circolazione ai sensi del D.P.R. 323/71 o delle direttive 72/306/CEE ovvero ai sensi del capitolo 5 della direttiva 97/24/CE sono applicabili i limiti, le modalità e la strumentazione previsti dalla circolare 88/95 e successive modifiche:

a) Il limite è quello indicato sulla targhetta applicata sul veicolo in conformità alla direttiva 76/306/CEE, regolamento ECE/ONU n° 24, lo stesso dato può essere rilevato sui prospetti di omologazione secondo il DGM 405.

b) Qualora il dato non sia disponibile si applicano i limiti seguenti:

TIPOLOGIE DI VEICOLI	VALORE MASSIMO OPACITA' [m ⁻¹]
Veicoli con motore diesel ad aspirazione naturale	K = 2,5
Veicoli con motore diesel con turbocompressore	K = 3,0

14. Le Associazioni firmatarie concordano con l'Amministrazione comunale sulla opportunità di controllare, anche i parametri HC (idrocarburi incombusti) e O₂ allo scarico.

15. Il tecnico prima di procedere al test dovrà controllare la tenuta dell'impianto di scarico, nel caso in cui l'impianto non è a tenuta non procede al controllo. Se l'impianto è, invece, in ordine il tecnico procede alla misurazione degli inquinanti regolamentati.

16. Le modalità di effettuazione dei controlli dovranno essere comunque fatte in conformità al D.M. del 4 gennaio 2002 per i veicoli non omologati secondo la direttiva 97/24/CE e in conformità al D.D. 1306/404 del 20 giugno 2003 per i veicoli omologati secondo la 97/24/CE e delle eventuali successive modifiche ed integrazioni. Così come previsto dalla normativa in materia di emissioni per i veicoli a due ruote, le prove, quindi, devono essere effettuate al regime di rotazione di minimo del motore per tutti quei veicoli conformi alla direttiva 97/24/CE e s.m.i., in tal caso il gas da monitorare è il CO_{corr}. Per i veicoli non catalizzati e quindi non conformi alla direttiva 97/24/CE, va effettuata la prova al banco dinamometrico a rulli mantenendo una velocità costante di 40 km/h (± 3 km/h) e misurando la CO₂ allo scarico. Se il test risulta positivo (valori delle emissioni entro i limiti) l'operatore deve riportare i valori di tutti i gas misurati, deve indicare che il test è stato superato, e deve applicare il contrassegno Bollino Blu sulla scheda da consegnare all'utente punzonando il mese e l'anno in cui è avvenuto il controllo. Deve, inoltre, rilasciare all'utente la copia in originale della scheda alla quale deve essere allegato il modulo con il risultato del test (strisciata) stampato dallo strumento di controllo. L'utente deve pagare la cifra massima di €14,00 (IVA inclusa).

17. In caso di esito negativo la scheda, senza l'applicazione del relativo bollino, va compilata e consegnata solo se l'utente non vuole operare immediatamente gli interventi di riparazione

suggeriti dall'officina autorizzata. Resta, infatti, inteso che l'utente, ricevuta l'informazione di valori di emissioni inquinanti allo scarico superiori alla norma, ha il diritto di rivolgersi ad imprese di propria fiducia per gli interventi di messa a punto o riparazione. In questo caso il riparatore deve indicare che il test non è stato superato, deve rilasciare all'utente la copia originale della scheda sulla quale è indicato l'esito negativo del test, alla quale deve essere unito il modulo con i risultati del test ("strisciata"), stampato dallo strumento di controllo. L'utente deve pagare comunque la cifra massima di €14,00 (I.V.A. inclusa).

18 Se dopo gli interventi manutentivi l'utente si reca, entro 20 giorni, presso l'officina nella quale ha effettuato il primo controllo ha diritto ad un secondo controllo gratuito dei gas di scarico. Il riparatore è tenuto a compilare una nuova scheda e a eseguire nuovamente tutta la procedura già indicata ai punti 15, 16 e 17.

Se invece l'utente si rivolge ad un'altra ditta per l'ottenimento del Bollino Blu dovrà pagare a quest'ultima il costo previsto nel valore massimo di €14,00 (I.V.A. inclusa).

19. Le Associazioni di Categoria in nome e per conto dei propri aderenti prendono atto che il Comune si riserva di far verificare l'idoneità delle attrezzature di controllo e delle procedure utilizzate da parte di un apposito Nucleo di Controllo, costituito da tecnici dell'ANEA d'intesa con istituti specializzati (MCTC, IM-CNR, Università ecc.). I provvedimenti sanzionatori nei confronti delle officine inadempienti vengono stabiliti, sulla base della procedura prevista in allegato, dalla Commissione Speciale di Controllo che è stata istituita da parte del Comune di Napoli e della quale farà parte anche un membro in rappresentanza delle Associazioni di categoria firmatarie.

Napoli, li

Per il Comune di Napoli

l'Assessore all'Ambiente

Casimiro MONTI

l'Assessore al Commercio ed Artigianato

Raffaele TECCE

Per le Associazioni di categoria

CONFARTIGIANATO

CNA

CASARTIGIANI

CLAAI

ALLEGATO – PROCEDURA SANZIONATORIA PER IRREGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVE DA PARTE DELLE IMPRESE ADERENTI ALLA CAMPAGNA "BOLLINO BLU" DI VEICOLI A DUE RUOTE, TRE RUOTE, QUADRICICLI E QUADRICICLI LEGGERI COMUNE DI NAPOLI

Entità delle irregolarità

Le irregolarità tecnico e/o amministrative, rilevate dal Nucleo di Controllo, riguardano l'esecuzione della verifica dei gas di scarico in modo difforme da quanto prescritto o, comunque, la violazione di uno degli obblighi previsti dal presente disciplinare.

Le irregolarità vengono definite nel seguente modo:

1. **Lieve:** incide in modo trascurabile sulla regolarità del singolo controllo dei gas di scarico e sull'attività del Nucleo di Controllo;
2. **Grave:** incide in modo determinante la regolarità del singolo controllo dei gas di scarico e l'attività del Nucleo di Controllo.

Classificazione delle irregolarità

A tal proposito è considerata "**Lieve**" una delle seguenti irregolarità: mancata trascrizione n° di giri sulla scheda, taratura non regolare nel pregresso, assenza del libretto metrologico giustificata da interventi di manutenzione, mancata rilevazione dei parametri HC e O₂.

E' considerata "**Grave**" una delle seguenti irregolarità:

Variazioni significative dei dati comunicati dalla ditta all'atto della domanda, assenza dell'autorizzazione in sede non giustificata oggettivamente, ultima taratura non regolare, mancata corrispondenza tra il libretto metrologico e la strumentazione di controllo e del banco dinamometrico, mancata consegna, entro i termini previsti, delle schede al Comune in caso di esplicita richiesta, assenza del numero di serie e/o di omologazione sulla targhetta della strumentazione e del banco dinamometrico, assenza del libretto metrologico non giustificato oggettivamente, smarrimento dei bollini senza regolare denuncia, mancata misurazione degli inquinanti regolamentati (CO_{corr}, CO₂), mancata misurazione/rispetto della velocità di prova, assenza della 2° strisciata allegata alla scheda, rilascio di bollino per categoria di veicoli per i quali non si abbia l'autorizzazione, strisciata allegata illeggibile, rilascio del bollino blu in presenza di valori oltre il limite consentito, assenza dei dati del veicolo sulla strisciata, assenza dell'anno di immatricolazione e del tipo di omologazione del veicolo sulla scheda, assenza della data di controllo, non corrispondenza dei dati tra strisciata e scheda, valori anomali di HC e O₂.

Provvedimenti correlati alle irregolarità

Salvo l'applicazione di sanzioni eventualmente previste da norme di legge, i provvedimenti previsti sono i seguenti:

Provvedimenti adottati direttamente dall'ANEA:

- a1) Diffida verbale: per una o più irregolarità lievi riscontrate nel medesimo controllo.
- a2) Diffida scritta: per massimo due irregolarità gravi riscontrate nel medesimo controllo nei confronti di un riparatore non già precedentemente colpito da provvedimenti diversi dalla diffida verbale ovvero per una o più irregolarità lievi riscontrate nel medesimo controllo nei confronti di un riparatore già colpito da due precedenti diffide verbali.

Le diffide verbali vengono riportate dall'ANEA nel verbale dell'ispezione sottoscritto dal riparatore, mentre quelle scritte vengono inviate alla Commissione Speciale di Controllo. Le diffide

verbali, ai fini del presente sistema sanzionatorio, hanno valore di precedente per un anno dalla data dell'ispezione alla quale si riferiscono.

Provvedimenti adottati dalla Commissione Speciale di Controllo:

b1) Sospensione per mesi tre dalla data dell'ispezione : per tre o più irregolarità gravi riscontrate nel medesimo controllo nei confronti di un riparatore non già precedentemente colpito da provvedimenti diversi dalla diffida verbale ovvero per anche una sola irregolarità grave riscontrata nei confronti di un riparatore già precedentemente colpito da diffida scritta dell'ANEA. L'officina, entro tale periodo, non può acquistare o rilasciare bollini.

b2) Sospensione per mesi sei dalla data dell'ispezione: per una o più irregolarità gravi riscontrate nel medesimo controllo nei confronti di un riparatore già precedentemente colpito da provvedimento di sospensione per mesi tre. L'officina, entro tale periodo, non può acquistare o rilasciare bollini;

b3) Revoca dell'autorizzazione: per una o più irregolarità gravi riscontrate nel medesimo controllo nei confronti di un riparatore già precedentemente colpito da provvedimento di sospensione per mesi sei. I bollini ancora posseduti dall'officina vengono ritirati dall'ANEA e consegnati al Servizio Artigianato. La somma già per essi corrisposta viene trattenuta a titolo di indennizzo.

L'ANEA, nei casi in cui rilevi irregolarità per le quali ritenga doversi applicare sanzioni diverse dalle diffide, trasmette la relativa comunicazione, eventualmente corredata dalle controdeduzioni del riparatore, alla Commissione Speciale di Controllo sita presso il Servizio Ambiente, entro il termine di giorni tre dalla data dell'ispezione. Il riparatore ha facoltà di far pervenire memorie difensive allo stesso indirizzo entro il termine di giorni quindici.

La Commissione dispone la sanzione nella sua prima riunione utile e, comunque , entro 45 giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'ANEA e ne dà notizia al Servizio Artigianato per la formalizzazione del provvedimento a cura del gruppo di lavoro.

Avverso il provvedimento dell'Amministrazione Comunale è ammesso ricorso al T.A.R.

Il materiale dell'operazione Bollino Blu, unitamente ai documenti relativi alle apparecchiature di controllo, dovrà essere sempre disponibile per i controlli dell'ANEA anche in momentanea assenza del titolare dell'impresa. In caso di indisponibilità del suddetto materiale, sia per le operazioni di controllo che di eventuale ritiro, verrà applicata la sanzione di cui al punto b3) salvo circostanziate giustificazioni da presentare entro le 24 ore alla Commissione Speciale di Controllo che ne valuterà l'accogliibilità.

Nei casi indicati ai punti b1) e b2), l'ANEA, al termine del controllo, sospende cautelativamente l'attività dell'officina, ritira e prende nota del numero di bollini in giacenza, conservandoli in custodia per il periodo della sospensione. Sarà cura del riparatore ritirare presso l'ANEA i bollini a decorrere dall'ultimo giorno di sospensione. Inoltre l'ANEA trasmette tempestivamente comunicazione dell'avvenuta sospensione al Servizio Artigianato, affinché non rilasci ulteriori bollini.

I provvedimenti b1), b2), b3)verranno notificati ai riparatori mediante messo comunale.

Nel caso di cui al punto b3), l'ANEA, al termine del controllo, sospende cautelativamente l'attività dell'officina, ritira e prende nota del numero di bollini in giacenza, conservandoli in custodia fino a comunicazione dell'avvenuta revoca da parte della Commissione Speciale di Controllo; in tal caso l'ANEA consegna tempestivamente i bollini al Servizio Artigianato.

La mancata consegna dei bollini da parte dell'officina ai tecnici dell'ANEA determina il ritiro degli stessi da parte dei VV.UU., o di altri organi di polizia, e la denuncia presso le sedi competenti. Il soggetto può far richiesta di nuova partecipazione alla campagna Bollino Blu non prima di 18 mesi dalla data di notifica della revoca.

In caso di accertamento di adesione da parte dell'officina ad iniziative di Bollino Blu per i veicoli a due ruote attuate da altri Comuni verrà applicata la sanzione di cui al punto b3) salvo circostanziate giustificazioni da presentare entro le 24 ore alla Commissione Speciale di Controllo che ne valuterà l'accogliibilità.

Nel caso vengano riscontrate, successivamente alla stipula del presente protocollo, inadempienze diverse da quelle riportate nel presente allegato, la Commissione Speciale di Controllo provvede in analogia a quanto già stabilito.